

loro doti di intelligenza ed esperienza, essere richiesti dell'opera loro: ed essi non devono trovare restrizioni che impediscano di esercitare eventualmente con tutta libertà una professione nella quale mercè lo studio ed il lavoro hanno acquistato rinomanza.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

CAO, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 3 con l'aggiunta dell'onorevole Mazzeo:

« Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

« Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6 settembre 1902 ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti negli albi.

« Le pubbliche Amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti negli albi.

« Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti comma essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte negli albi, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento ».

L'onorevole Mauro Francesco ha presentato il seguente emendamento.

« Sostituire:

« Le perizie e gli altri incarichi relativi alle materie che sono oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

« Le pubbliche amministrazioni quando debbano avvalersi dell'opera di ingegneri o di architetti esercenti la professione libera affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo ».

Onorevole Mauro, lo mantiene?

MAURO FRANCESCO. Lo ritiro, ma devo dirne le ragioni. Faccio notare che in tutti questi articoli siccome l'albo è unico, bisognerà sostituire alla parola « albi » la parola « albo ». Circa l'ultimo comma dell'articolo 4, poichè sono chiarite le ragioni di utilità e di necessità evidente, confido che tanto l'onorevole relatore, quanto l'onorevole ministro vorranno fare dichiarazioni del criterio restrittivo col quale dovrà essere applicato il concetto dell'utilità e necessità evidente, affinchè si tenga conto della reale necessità e della reale utilità e non si lasci campo libero all'arbitrio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Gli iscritti in ciascun albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine; che esercita le seguenti attribuzioni:

1º) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2º) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3º) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4º) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, numero 1938 ».

A questo articolo l'onorevole Mauro Francesco propone la seguente aggiunta:

« 5º) vigila perchè siano osservate le disposizioni della legge, proponendo le sanzioni del caso quando si verificano infrazioni od abusi ».

Onorevole Mauro, la mantiene?

MAURO FRANCESCO. La ritiro.

CAO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO, *relatore*. Faccio osservare che, secondo il testo concordato col ministro, in